



Comune di Pragelato

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



ORDINANZA

N. 1 DEL 05/01/2021

OGGETTO:

CHIUSURA VAL TRONCEA

IL SINDACO

CONSIDERATO che si sono verificate precipitazioni nevose con accumuli che hanno superato i 100 cm. e che, in zone interessate dal vento, gli accumuli nevosi hanno raggiunto quantità più elevate;

RILEVATO che le abbondanti precipitazioni hanno apportato neve molto umida o bagnata anche in quota;

RILEVATO che da comunicato num. 04 del 04/01/2021 della Commissione Valanghe di valanghe di **grado 4 - FORTE**;

RILEVATO che condizioni di potenziale pericolo per il distacco delle masse nevose interessano gran parte del territorio comunale sia per quanto riguarda i percorsi fuori pista sia per la pista di fondo;

PRESO ATTO delle condizioni segnalate dal bollettino della Commissione Valanghe di cui sopra, dal quale è emersa la necessità di chiudere totalmente al transito la pista di fondo ed i tracciati per le ciaspole/pedoni nel tratto a monte del ponte Daz-itrei in sinistra e destra orografica del torrente Chisone, a causa dell'alto rischio valanghe;

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere immediatamente alla chiusura totale al transito della pista e dei tracciati sopra citati;

CONSIDERATO che in relazione al pericolo in questione si ritiene che si possa operare solo nell'ambito della previsione dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- 1) **LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO DELLA PISTA DI FONDO E DEI TRACCIATI PER LE CIASPOLE/PEDONI NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE DAZ-ITREI IN SINISTRA E DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE CHISONE** fino all'abbassamento del grado di pericolosità deducibile dai bollettini emessi dalla Commissione Valanghe e da conseguente revoca dell'ordinanza;



Comune di Pragelato

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



- 2) la comunicazione del presente provvedimento al gestore della pista di fondo, al Parco Naturale della Val Troncea, alle Associazioni di categoria delle guide alpine e dei maestri di sci.
- 3) la comunicazione del presente provvedimento alle Forze dell'Ordine e di Vigilanza affinché ne verifichino l'osservanza e per l'applicazione delle eventuali sanzioni ai sensi art. 7 bis. TUEL 267/00 (sanzione da 25,00€ a 500,00 €).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (legge 6.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199), oppure ricorso gerarchico al Prefetto di Torino da proporre entro 30 giorni.

Ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241, si avvisa che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
GIORGIO MERLO